

213.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7970	(Articolo 4)	7961
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7970	(Emendamenti e subemendamento all'articolo 4)	7962
Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 1997	7969	(Articolo 5)	7963
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	7970	(Emendamenti all'articolo 5)	7964
Proposta di legge n. 1850:		(Articolo 6)	7965
(Articolo 2)	7951	(Emendamenti all'articolo 6)	7965
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 2)	7951	(Articolo 7)	7966
(Articolo 3)	7960	(Emendamenti all'articolo 7)	7966
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 3)	7960	Proposte di legge (Annunzio)	7969
		ERRATA CORRIGE	7970

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***PROPOSTE DI LEGGE BONITO ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO
PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI (1850); GRIMALDI
ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI
REATI MINORI (2084)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Disciplina degli alimenti).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni alternative o accessorie, la possibilità di chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza;

b) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle predette caratteristiche e che siano idonee a mettere in pericolo la salute dei consumatori;

c) ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedere che la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio sia obbligatoria quando l'autorizzazione

all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari;

d) prevedere per gli illeciti amministrativi la trasformazione in sanzioni amministrative delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere le sanzioni penali per tutti i casi di sofisticazione di prodotti alimentari, e trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali in caso di danno economico non superiore al dieci milioni,

b) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano

altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle predette caratteristiche e che costituiscano pericolo per la salute dei consumatori, nonché per le frodi consumate a danno dell'Unione Europea;

c) prevedere che le autorità giudiziarie competenti in materia di controlli dispongano la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio quando l'autorizzazione all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari e quando ricorrano le violazioni penalmente rilevanti di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) prevedere nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

2. 70.

Copercini, Gambato, Borghezio,
Oreste Rossi, Signorini.

All'alinea, sopprimere le seguenti parole: nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi

2. 71.

Copercini, Gambato, Borghezio,
Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 153.

Cento.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) mantenere le sanzioni penali per tutti i casi di sofisticazione di prodotti alimentari, e trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali in caso di danno economico non superiore ai dieci milioni;

2. 72.

Copercini, Gambato, Borghezio,
Oreste Rossi, Signorini.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , salve restando le disposizioni penali di cui agli articoli 5, 6, 9, 13 della legge n. 283 del 1962.

2. 139.

Cento, De Benetti.

Alla lettera a), dopo le parole: reati previsti da leggi speciali, aggiungere le seguenti: diversi da quelli indicati nella lettera a) bis.

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) mantenere le sanzioni penali previste per le violazioni degli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. 171.

Governo.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559,

2. 32.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 11 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 33.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 34.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 35.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 36.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 15 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 37.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 16 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 38.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 39.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione

dell'articolo 18 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 40.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 41.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 42.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559.

2. 43.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1956.

2. 60.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407.

2. 48.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 7 della legge 13 novembre 1960, n. 1407.

2. 49.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407.

2. 50.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 10 della legge 13 novembre 1960, n. 1407.

2. 51.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. 61.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. 62.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

sione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. 63.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. 64.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

2. 65.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1981, n. 628.

2. 29.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1981, n. 628.

2. 30.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1981, n. 628.

2. 31.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 8 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.

2. 44.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 9 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.

2. 45.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 10 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.

2. 46.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 11 della legge 12 gennaio 1990, n. 11.

2. 47.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione

dell'articolo 13 della legge 13 febbraio 1990, n. 26.

2. 52.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 14 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26.

2. 53.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 15 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26.

2. 54.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 16 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26.

2. 55.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 13 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30.

2. 56.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'articolo 14 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30.

2. 57.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali *aggiungere le seguenti*: , ad esclusione dell'articolo 15 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30.

2. 58.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali *aggiungere le seguenti*: , ad esclusione dell'articolo 16 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30.

2. 59.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a) dopo le parole: leggi speciali *aggiungere le seguenti*: , ad esclusione dell'articolo 28 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164.

2. 66.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 2.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dell'articolo 47 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 3.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad ecce-

zione dell'articolo 48 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 4.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dell'articolo 50 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 5.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dell'articolo 51 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 6.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dell'articolo 52 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 7.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, *aggiungere le seguenti*: ad eccezione dell'articolo 53 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. 8.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

2. 9.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

2. 10.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 15 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

2. 11.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

2. 12.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104.

2. 13.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad ecce-

zione dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

2. 14.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

2. 15.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 gennaio 1968, n. 35.

2. 16.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 4, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito dalla legge 18 marzo 1977, n. 63.

2. 17.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

2. 18.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

2. 19.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

2. 20.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 297.

2. 21.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), dopo le parole: leggi speciali, aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. 22.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: non superiore a lire sessanta milioni.

2. 76.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Alla lettera a), sostituire le parole: sessanta milioni con le seguenti: cento milioni

2. 154.

Cento.

Alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: , a titolo di sanzioni alternative o accessorie,

2. 75.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Alla lettera a), sostituire le parole: la possibilità di chiusura temporanea con le seguenti: la chiusura temporanea o definitiva, a seconda della gravità della violazione,

2. 73.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni penali in tali articoli previste, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 150. (Nuova formulazione)

Manziona.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti.

2. 151.

Marotta.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 175.

La Commissione.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) mantenere, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, le sanzioni penali contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 263, e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti disposizioni:

1) articolo 5, primo comma, lettere d) e h);

2) articolo 6, primo comma, con le pene indicate ai commi quarto e sesto;

3) articolo 12, per le sole violazioni connesse alle disposizioni indicate ai numeri 1) e 2) della presente lettera ed alla normativa comunitaria.

2. 170.

Copercini.

Dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) Prevedere espressamente la chiusura dell'esercizio o stabilimento, nonché la revoca della relativa licenza in relazione ai singoli illeciti amministrativi, nei fatti di maggior gravità dai quali derivi pericolo per la salute.

a-ter) Ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sostituire la misura della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio con il sequestro della merce, limitando la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, fermo restando quanto disposto dalla lettera a-bis), ai casi di impossibilità di rilascio di autorizzazione per carenza dei requisiti igienico-sanitari.

2. 174.

La Commissione.

Alla lettera b) sostituire le parole: delle predette caratteristiche con le seguenti: delle relative caratteristiche.

2. 172.

La Commissione.

Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e che siano idonee a mettere in pericolo la salute dei consumatori

2. 107.

Cento, De Benetti.

Alla lettera b), sostituire le parole da: e che siano idonee sino alla fine della lettera con le seguenti: e che costituiscano pericolo per la salute dei consumatori, nonché per le frodi consumate a danno dell'Unione Europea;

2. 74.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: b-bis) escludere dalla depenalizzazione le fattispecie di cui agli articoli 439, 440, 442, 444, 452, 516 del codice penale.

2. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che le autorità giudiziarie competenti in materia di controlli possano disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio quando l'autorizzazione all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari e quando ricorrano le violazioni penalmente rilevanti di cui alla lettera a) del presente articolo.

2. 77.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della

normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

2. 78.

Copercini, Gambato, Borghezio,
Oreste Rossi, Signorini

Alla lettera d) sostituire le parole da: prevedere sino a: reati depenalizzati con le seguenti: prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati.

2. 173.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
ART. 2-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le parole: « che immette sul mercato prodotti » sono aggiunte le seguenti: « già dichiarati ».

*** 2. 01.**

Borrometi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le parole: « che immette sul mercato prodotti » sono aggiunte le seguenti: « già dichiarati ».

*** 2. 02.**

Maggi.

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 3.

(Codice della navigazione).

1. Le previsioni penali del codice della navigazione punite con la sanzione dell'ammenda o dell'arresto costituiscono il-

leciti amministrativi. Le relative sanzioni penali accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 3.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione costituiscono illeciti amministrativi.

3. 6.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sanzione aggiungere la seguente: alternativa.

3. 5.

Marotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o dell'arresto.

3. 4.

Copercini, Gambato, Borghezio,
Oreste Rossi, Signorini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La violazione di cui all'articolo 1174, comma 1, delle disposizioni finali e disciplinari del codice della navigazione è depenalizzata ed è sanzionata in via amministrativa.

1-ter. Nella previsione di cui al comma 1, è confermata la sospensione dai titoli ovvero dalla professione di cui all'articolo 1175 del R.F. 30 marzo 1942, n. 327.

3. 1

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono soggette a depenalizzazione le previsioni penali del codice della navigazione punite con la sanzione dell'arresto congiuntamente all'ammenda.

3. 2.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Non sono soggette a depenalizzazione le previsioni penali del codice della navigazione punite con la sanzione dell'ammenda e dell'arresto.

3. 3.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Reati in materia di protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Le ipotesi contravvenzionali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituiscono illecito amministrativo.

2. Le relative sanzioni accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie.

3. 01.

Cimadoro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere a), b), f) e h) dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie

eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie.

3. 02.

Cimadoro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-BIS.

Le ipotesi contravvenzionali previste dalle lettere c), d), e), g), i) e l) dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasformate in violazioni amministrative. Le ammende previste sono trasformate in sanzioni amministrative. Le pene accessorie eventualmente previste sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie.

3. 03.

Cimadoro.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Circolazione stradale ed autotrasporto).

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1.500.000 e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 116, 176, 187, 189 e, limitatamente al ritiro ed alla sospensione della patente di guida, degli articoli 216 e 218;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire

dieci milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

c) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e per quella prevista dall'articolo 126, comma 6, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

d) prevedere reclami amministrativi contro i provvedimenti sanzionatori diversi dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie;

e) prevedere che le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca del mezzo si applichino anche a persona diversa dal contravventore, a meno che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario o di chi abbia la legittima disponibilità del mezzo;

f) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ad eccezione degli articoli 186 e 187, le disposizioni penali del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, costi-

tuiscono illeciti amministrativi. Sono fatti salvi il sequestro e la confisca obbligatori per la guida senza patente. La pena dell'arresto deve essere sostituita con sanzioni pecuniarie di rilevante importo.

4. 1.

Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da ad eccezione fino alla fine della lettera con le seguenti: per i quali è prevista la pena massima della reclusione o dell'arresto fino a sei mesi

4. 15.

Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articoli 116 aggiungere la seguente: 124.

*** 4. 14.**

Manziona.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articoli 116 aggiungere la seguente: 124.

*** 4. 10.**

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articoli 116 aggiungere la seguente: 176.

4. 13.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articoli 116 aggiungere la seguente: 186.

4. 9.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: 176 aggiungere la seguente: 186

4. 16.

Turroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ed alla sospensione della patente di guida, degli articoli 216 e 218 con le seguenti: del documento di circolazione, dell'articolo 216.

4. 20.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articoli 216 aggiungere le seguenti: , 217

4. 11.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.17.

Sostituire le parole da: i reati di cui sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata.

0. 4. 17. 1.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.

4. 17.

Centò.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 12.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Leggi finanziarie e tributarie).

1. Sono sostituite da sanzioni amministrative, ove già non esistenti, proporzionate all'entità dei tributi evasi, le sanzioni penali previste:

a) dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, con esclusione dei delitti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge;

d) dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

2. Sono trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali al fatturato della società ed alla gravità della violazione, le sanzioni penali di cui agli articoli 4, 5-*quinquies* e 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 282.

5. 4.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 283.

5. 5.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 284.

5. 6.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 285.

5. 7.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 286.

5. 8.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 287.

5. 9.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 288.

5.10.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 289.

5. 11.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 290.

5. 12.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 291.

5. 13.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: 292.

5. 1.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 293.

5. 14.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 294.

5. 15.

Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 295, primo comma.

5. 16.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 296.

5. 17.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5. 2.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5. 3.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Sopprimere il comma 2.

5. 20.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole: « Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la, » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di contrabbando, ferme restando le sanzioni amministrative, si applica la pena della »

5. 18.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

5. 21.

La Commissione.

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Marginalità sociale).

1. I reati connessi alla mendicizia, fatto salvo lo sfruttamento dei minori e degli incapaci, costituiscono illeciti amministrativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 1.**

Gambato, Borghezio, Signorini,
Copercini.

Sopprimerlo.

* **6. 3.**

Carmelo Carrara.

Al comma 1 sostituire le parole: e degli incapaci con le seguenti: degli incapaci e degli animali

6. 2.

Cento.

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 1850 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 7.

(Pubblica sicurezza).

1. I reati minori previsti nel codice penale sono modificati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 666, 686 e 705;

b) prevedere, per le fattispecie di cui alla lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, nonché sanzioni amministrative accessorie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

1. Sono depenalizzati i reati previsti dagli articoli 663, 666, primo comma, e 705 del codice penale.

7. 4.

Gambato Borghezio, Signorini,
Copercini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 666, 686 e 705 del codice penale

sono trasformate in violazioni amministrative, con sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, nonché con sanzioni amministrative accessorie.

7. 6.

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: 686.

7. 1.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a lire cinquantamila con le seguenti: non inferiore a lire trecentomila

7. 5.

Centomila.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a lire cinquantamila con le seguenti: non inferiore a lire duecentomila.

7. 2.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore a lire cinquantamila con le seguenti: non inferiore a lire centomila.

7. 3.

Copercini, Signorini, Gambato,
Borghezio.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bogi, Bordon, Borghezio, Brugger, Burlando, Calzolaio, Collavini, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Gambale, Gatto, Giacalone, Giannotti, Leoni, Lumia, Maccanico, Marongiu, Martusciello, Maticena, Matranga, Mattioli, Molinari, Montecchi, Napoli, Olivieri, Pennacchi, Piscitello, Pozza Tasca, Prodi, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 giugno 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA MALFA e SBARBATI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti tenuti dal contingente militare italiano in Somalia » (3870);

PRESTIGIACOMO ed altri: « Nuove norme a tutela della maternità » (3871);

TASSONE: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di violenza compiuti durante la missione militare di pace in Somalia » (3872);

LECCESE: « Legge quadro in materia di speleologia » (3873);

COLLAVINI: « Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime » (3874);

BORROMETI e CARUANO: « Abolizione e riduzione delle imposte gravanti sui prodotti petroliferi nella Regione siciliana » (3875);

BORROMETI e CARUANO: « Norme per la determinazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana e per la definizione del contenzioso finanziario tra lo Stato e la Regione » (3876);

BERGAMO: « Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare » (3877);

CANGEMI ed altri: « Abrogazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità di prestazioni previdenziali e assistenziali con la rendita INAIL » (3878);

BOVA: « Inquadramento degli ex ispettori del lavoro nella ottava qualifica funzionale » (3879);

ARMANI: « Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e delle competenze

delle associazioni ed unioni rappresentative degli enti locali alla Conferenza Stato-città e autonomie locali » (3880).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 17 giugno 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

BAMPO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del contingente militare italiano impegnato nella missione di pace in Somalia » (doc. XXII, n. 35).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 13 giugno 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea REPETTO ed altri n. 9/2372/8, concernente l'individuazione di un particolare regime di favore fiscale nei confronti delle società costituite tra un imprenditore e i suoi familiari, accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parla-

mentare ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 17 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione — con allegati il bilancio di previsione per il 1995 ed il conto consuntivo per il 1994 — sull'attività svolta nel 1995 dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 gennaio 1997, pagina 5408, prima colonna, dopo la ventiduesima riga inserire le seguenti:

S. 1192. — SPINI ed altri: Attribuzioni del ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1838-B).

M. 18